

COMUNE DI VERNIO
Provincia di Prato

**Regolamento per la tutela del verde pubblico
e l'abbattimento di alberi nelle aree urbane**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2011

SOMMARIO

TITOLO PRIMO - GENERALITÀ

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Esclusioni*

Art. 3 - *Funzioni dell'Amministrazione Pubblica*

TITOLO SECONDO - AREE VERDI

Art. 4 - *Regolamentazione d'uso delle aree comunali sistemate a verde*

Art. 5 - *Danneggiamenti di superfici sistemate a verde*

Art. 6 - *Affidamento e sponsorizzazione*

TITOLO TERZO - ALBERI

Art. 7 - *Tutela delle alberature pubbliche*

Art. 8 - *Potature di alberi*

Art. 9 - *Abbattimento di alberi*

Art. 10 - *Danneggiamento di alberi*

Art. 11 - *Sanzioni*

TITOLO PRIMO

GENERALITÀ

Art. 1

FINALITÀ

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, posta sia sulla proprietà pubblica che su quella privata, sono riconosciuti quali fattori di qualificazione ambientale.

2. Le norme contenute nel presente regolamento hanno lo scopo di promuovere il miglioramento ambientale per quanto attiene il patrimonio arboreo comunale, delle sue valenze paesaggistiche, culturali e igienico - ambientali, fornire indicazioni in merito agli interventi di manutenzione.

Art. 2

ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione delle norme indicate nel presente regolamento:

- gli alberi da frutto;
- gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
- gli alberi facenti parte di boschi così come definiti dall'art. 3 della L.R. Toscana 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana);

Art. 3

FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

1. L'Amministrazione Comunale garantisce la gestione, in economia o tramite affidamento a soggetti terzi, delle aree verdi pubbliche e delle alberature pubbliche con lo scopo di massimizzarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico sanitaria.

TITOLO SECONDO

AREE VERDI

Art. 4

REGOLAMENTAZIONE D'USO DELLE AREE COMUNALI SISTEMATE A VERDE

1. Nelle aree pubbliche comunali sistemate a verde viene fatto divieto, salvo specifica prescrizione, di:

- a.** turbare la sicurezza e la tranquillità dei frequentatori;
- b.** accompagnare i propri animali in aree pubbliche senza portare appresso specifico contenitore per la raccolta delle deiezioni, il conduttore dell'animale, che ne sia o meno proprietario, è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- c.** omettere la necessaria diligenza atta a evitare che un animale in proprio affidamento molesti o ferisca persone o altri animali;
- d.** danneggiare la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea;
- e.** raccogliere o asportare fiori, vegetali in genere o parti di essi, terriccio, muschio, suolo;
- f.** abbandonare, catturare, ferire o molestare animali, sottrarre uova o nidi;
- g.** provocare danni a monumenti, a strutture o infrastrutture di qualsiasi genere;
- h.** effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di parti di essi;
- i.** inquinare il terreno, le fontane o le raccolte di acqua;
- j.** abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;

2. Sono inoltre vietate, salvo specifica autorizzazione, le seguenti attività:

- a. campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
- b. usare qualsiasi mezzo a motore, fatti salvi quelli per la deambulazione di portatori di handicap, mezzi in servizio di vigilanza nonché quelli operativi di proprietà dei soggetti manutentori;
- c. accendere fuochi o preparare braci e carbonelle al di fuori dagli spazi specificatamente destinati;
- d. mettere a dimora piante e introdurre animali selvatici o rilasciare animali domestici;

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dietro presentazione di una domanda da indirizzare al Sindaco su cui dovranno essere specificati:

- le generalità del richiedente,
- i motivi per cui si richiede l'autorizzazione,
- il periodo dell'attività oggetto di autorizzazione.

4. All'atto del rilascio dell'eventuale autorizzazione il richiedente è tenuto ad

obbligarsi a rifondere eventuali danni che dovessero essere riscontrati insindacabilmente dal personale dell'Amministrazione Comunale al termine delle attività autorizzate.

5. L'Amministrazione Comunale può riservarsi di richiedere, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il versamento di una cauzione o la stipula di una polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni derivanti dall'attività autorizzata.

6. In deroga ai divieti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, o soggetti dalla medesima incaricati, sono consentite tutte le operazioni ritenute necessarie per lo svolgimento della stessa.

Art. 5

DANNEGGIAMENTI DI SUPERFICI SISTEMATE A VERDE

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 11, chiunque danneggi una superficie comunale sistemata a verde è tenuto altresì a rifondere il danno all'Amministrazione mediante un versamento di una cifra pari all'importo delle opere e delle somministrazioni necessarie per il restauro, maggiorata dell'IVA e di un ulteriore 10% quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori e come parziale compenso del degrado generale apportato all'area danneggiata. La quantificazione dell'importo sarà effettuata dagli uffici preposti dell'Amministrazione mediante gli elenchi prezzi correntemente impiegati nei computi metrici - estimativi di opere murarie e a verde.

Art. 6

AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

1. Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di privati nelle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e nella gestione di servizi ad esse inerenti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale, la manutenzione delle aree a verde pubblico, la gestione di servizi ad esse inerenti, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde e in materia di arredo urbano. Le aree pubbliche possono essere affidate anche alle Pro Loco, alla luce delle funzioni attribuite dal loro statuto.

Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti, svolte da privati a titolo gratuito.

Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti e/o la realizzazione di interventi di

sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

2. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti.

3. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome ed, eventualmente, il logo del soggetto esecutore delle opere. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.

TITOLO TERZO

ALBERI

Art. 7

TUTELA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE

1. Ai fini della tutela delle alberature pubbliche, entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità.
2. Viene definita "area di pertinenza" di un albero quella superficie di forma circolare, concentrica alla circonferenza del fusto, di diametro:
 - a. doppio a quello massimo della chioma nel caso di alberi di specie o varietà a portamento colonnare o fastigiato;
 - b. uguale a quello massimo della chioma per alberi di specie o varietà a portamento globoso, o comunque più espanso di quello degli alberi di cui al punto precedente.
3. Ai fini di salvaguardare la stabilità e la vitalità delle alberature comunali, gli interventi di scavo, di scasso o bitumatura su suolo comunale programmati entro l'area di pertinenza di cui all'articolo precedente, debbono essere effettuate manualmente salvo diversa disposizione dei tecnici comunali. Eventuali recisioni di radici di diametro superiore a 5 cm devono essere eseguite con tagli netti; sulle superfici di taglio originate si dovranno immediatamente applicare mastici cicatrizzanti.
4. Viene fatto divieto in ogni caso di recidere a strappo le radici o lesionarle con ferite laceranti, al fine di evitare l'insorgenza e la propagazione di marcimi radicali, agenti primari, nel breve e nel medio termine, della perdita di stabilità e di vitalità degli alberi.

Art. 8

POTATURE DI ALBERI

1. Sono consentiti, mediante comunicazione in carta semplice, interventi di potatura mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi.
2. In via propositiva è opportuno:
 - a. non eseguire operazioni di riduzione drastica della chioma (capitozzatura) fatta eccezione per quegli alberi annualmente sottoposti al taglio dei getti dell'ultimo anno;
 - b. non eseguire interventi di cimatura di conifere, eccezione fatta per quelle costituenti siepi da tenere a forma.
3. Le operazioni di potatura dovranno interessare di norma rami di piccolo calibro; sulle superfici di taglio originate si dovranno applicare mastici cicatrizzanti.

4. Tutti gli interventi di potatura potranno di norma essere effettuati nel periodo di riposo vegetativo, cercando di evitare il più possibile il periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre.

5. I rifiuti derivanti dalla potatura degli alberi, nonché quelli derivanti dalla falciatura delle zone di verde pubblico, dovranno essere smaltiti secondo le vigenti normative.

Art. 9

ABBATTIMENTO DI ALBERI

1. Il presente articolo norma l'abbattimento di alberi, in proprietà pubblica o privata non ricadente in area agricola o in area boscata come definita dall'art. 3 della L.R. 39/2000 e non costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);

2. L'abbattimento degli alberi di cui al precedente comma è soggetto ad Autorizzazione comunale, previa presentazione di idonea istanza da parte dei proprietari, salvo i casi di cui al successivo comma 4.

3. E' comunque sempre soggetto ad autorizzazione comunale l'abbattimento di piante in prossimità delle strade comunali, costituenti viali alberati, ovvero di singole piante anche su proprietà privata se ubicati in una fascia di 10 metri dal confine con la strada pubblica all'interno dei centri abitati di Mercatale, San Quirico, Montepiano, Cavarzano e San Ippolito.

4. Non è soggetto ad Autorizzazione comunale, ma a semplice Comunicazione, l'abbattimento di:

- a. alberi da frutto;
- b. piante morte;
- c. alberi prossimi a corsi d'acqua, ubicati in area di competenza dell'Ufficio del Genio Civile o in quella del Ministero dei Lavori Pubblici o della Provincia, qualora l'abbattimento sia autorizzato dai suddetti enti;
- d. alberi il cui taglio sia impartito da Uffici dello Stato, della Regione Toscana o da altri Enti per effetto di disposizione di leggi.

La Comunicazione dovrà avvenire con la presentazione dell'apposito modello (Allegato B) debitamente compilato, corredato da:

- planimetria catastale dove sono localizzate le piante in oggetto;
- documentazione fotografica.

5. Evidenziata l'opportunità che il taglio degli alberi sia seguito da una ripiantumazione di altre essenze di specie idonee, è autorizzabile l'abbattimento di alberi nei seguenti casi:

- a. pericolo immediato di schianto della pianta o di parte di essa, facendo salvo quanto previsto all'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

- b. pianta deperente per malattie, attacchi parassitari, ferite;
- c. pianta sita a distanza dai confini di proprietà o da edifici tale da costituire pericolo ai sensi del codice della strada e del codice civile, o causa di dissesto delle fondamenta dell'edificio, a condizione che sia ripiantumata, fatte salve cause di forza maggiore, un'essenza di grandezza adeguata;
- d. diradamento al fine di togliere le piante soprannumerarie per il miglioramento degli altri esemplari, in questo caso dovrà essere data la priorità all'abbattimento di piante morte, malate, o con un diametro del tronco uguale o inferiore a cm 10 (circonferenza cm 31,4) rilevato a 1 m dal colletto;
- e. reale necessità, non eliminabile, di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente la pianta;
- f. reale necessità, non eliminabile, di provvedere a drastiche potature che rischierebbero di innescare fenomeni di degradazione del legno e/o di compromettere seriamente l'architettura della pianta;
- g. eliminazione di specie estranee al contesto, in interventi di ripristino storico;

Per i casi non previsti dal presente regolamento si rimanda alle singole decisioni dell'Amministrazione Comunale tramite i suoi uffici tecnici.

6. I cittadini che intendono abbattere, per i motivi esposti al precedente comma, uno o più alberi, dovranno inviare all'Amministrazione Comunale specifica richiesta di autorizzazione contenente le generalità e l'indirizzo del richiedente su apposito modello (allegato A) in bollo, corredata dalla seguente documentazione:

- planimetria catastale dove sono localizzate le piante in oggetto;
- ampia documentazione fotografica;
- attestazione del versamento dei diritti di segreteria di euro 30,00.

7. La richiesta di autorizzazione al taglio deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'intervento.

8. Se ritenuto necessario, l'ufficio preposto può richiedere ulteriore documentazione a giustificazione della richiesta di abbattimento; nei casi di piante malate o pericolose, ove la richiesta di abbattimento risulti dubbia, il Comune può richiedere all'interessato una perizia da parte di un tecnico abilitato, tale richiesta interrompe il termine suddetto di 30 giorni.

9. Il mancato deposito della documentazione integrativa ritenuta necessaria ai fini istruttori, comporta causa ostativa al rilascio dell'Autorizzazione e la conseguente archiviazione dell'istanza; la responsabilità civile per eventuali danni cagionati dalle piante oggetto di istanza rimane in capo ai proprietari.

10. Nei casi di richiesta di Permessi di costruire che comportino l'abbattimento di alberi soggetto ad autorizzazione comunale, sarà cura degli uffici comunali

verificare che il richiedente provveda al miglioramento o comunque al ripristino della parte a verde da alterare. In tali casi il Permesso di costruire rilasciato, anche se in esso non esplicitamente riportato, è comprensivo dell'autorizzazione all'abbattimento degli alberi.

11. Per la richiesta di abbattimento di alberi in area soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, il richiedente dovrà presentare una richiesta di Autorizzazione Paesaggistica, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente;

12. E' vietato l'abbattimento di alberi, ovunque collocati, dichiarati piante monumentali ai sensi della L.R. 60 del 13 agosto 1998 o della vigente normativa regionale o rientranti in elenchi di alberi di particolare interesse redatti dal Comune di Vernio, dalla Comunità Montana o dalla Provincia di Prato. Eccezioni potranno essere espressamente autorizzate dal Comune solo in caso di dimostrata situazione di pericolo imminente di crollo, per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In questo caso l'abbattimento, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 60 del 1998, viene autorizzato dal Comune ovvero dai soggetti gestori, previa acquisizione di una perizia tecnica.

Art. 10

DANNEGGIAMENTO DI ALBERI

1. Relativamente agli alberi comunali e a quelli non comunali assoggettabili a domanda di autorizzazione all'abbattimento, è fatto divieto di:

- a. depositare o versare sali, acidi, basi, idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali e accendere fuochi nelle aree di pertinenza, come definite al comma 2 dell'art. 7;
- b. effettuare nelle aree di pertinenza, ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, risulti superiore a 20 cm;
- c. impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici o depositi di materiale, inquinare con scarichi o discariche il suolo relativo all'area di pertinenza.

Art. 11

SANZIONI

1. Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, saranno soggette alle seguenti sanzioni quando non perseguibili ai sensi di altre norme vigenti in materia:

art. violato	oggetto	sanzione	
		da €	a €
4. comma 1 lettere a\è	regolamentazione d'uso delle aree comunali sistemate a verde	€. 25,00	€. 150,00
4 . Comma 1 lettere f\j	regolamentazione d'uso delle aree comunali sistemate a verde	€. 50,00	€. 300,00
4. Comma 2	manca autorizzazione, manomissione, alterazioni di aree verdi	€. 75,00	€. 450,00
7	manca autorizzazione scavi in prossimità di alberi pubblici	€. 50,00	€. 300,00
7	recisione anomala e lesioni a radici (ad albero)	€. 50,00	€. 300,00
9	Abbattimento non autorizzato (fino a 150 cm circonferenza ceppaia)	€. 75,00	€. 450,00
9	Abbattimento non autorizzato (da 151 a 200 cm circonferenza ceppaia)	€. 150,00	€. 1200,00
9	Abbattimento non autorizzato (maggiore a 200 cm circonferenza ceppaia)	€. 300,00	€. 2400,00
10	Ricarichi, compattazione, asportazione di terriccio, scarichi e discariche, danneggiamento albero	€. 75,00	€. 450,00

2. In caso di danneggiamento di aree verdi di cui all'art. 4 la sanzione prevista è cumulabile a quella dell' art. 5.

Per le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Per le inadempienze al presente regolamento non elencate ai comma precedenti, si applicano le sanzioni previste da apposite ordinanze sindacali e dal quadro normativo nazionale e regionale.

3. L'aggiornamento eventuale, in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste dal presente Regolamento, dovrà essere deliberato dalla Giunta Comunale con specifico atto.

Allegato A

COMUNE DI VERNIO
Provincia di Prato
Piazza del Comune 22- 59024 Vernio (Prato)

MODELLO COMUNICAZIONE ABBATTIMENTO PIANTE

Vernio lì

OGGETTO : Comunicazione abbattimento di Alberature in proprietà privata.

il/la Sottoscritto/a Sig./a

Residente in via n°

Comune di telefono

- o In qualità di Proprietario
- o Delegato con la qualifica di

COMUNICA

Che provvederà all'abbattimento:

n° Albero/i di circonferenze del tronco cm.

n° Albero/i di circonferenze del tronco cm.

n° Albero/i di circonferenze del tronco cm.

Posto/i nel resede di proprietà privata, in via-
località, VERNIO

Per le seguenti motivazioni:

.....

.....

.....

Allego alla presente

- n° Fotografie della/Ile Pianta/e da abbattere, (più i particolari degli eventuali inconvenienti causati);
- copia di estratto della planimetria catastale in scala 1:2000, con l'indicazione della/Ile pianta/e da abbattere.

FIRMA

Allegato B

COMUNE DI VERNIO
Provincia di Prato
Piazza del Comune 22- 59024 Vernio (Prato)

MODELLO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO PIANTE

Vernio lì

OGGETTO : Richiesta rilascio AUTORIZZAZIONE all'abbattimento di Alberature in proprietà privata.

il/la Sottoscritto/a Sig./a
Residente in via n°
Comune di telefono
○ In qualità di Proprietario
○ Delegato con la qualifica di

CHIEDE

Il rilascio dell'AUTORIZZAZIONE all'abbattimento di :
n° Albero/i di circonferenze del tronco cm.
n° Albero/i di circonferenze del tronco cm.
n° Albero/i di circonferenze del tronco cm.

Posto/i nel resede di proprietà privata, in via-
località _____, VERNIO

Per le seguenti motivazioni :

.....
.....
.....
.....

Allego alla presente

- n° Fotografie della/Ile Pianta/e da abbattere, (più i particolari degli eventuali inconvenienti causati);
- copia di estratto della planimetria catastale in scala 1:2000, con l'indicazione della/Ile pianta/e da abbattere;
- attestazione del pagamento di 30 euro cu c.c. _____

FIRMA